



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. N. *3687*
del **19 LUG. 2022**

COPIA

SERVIZIO TECNICO
N. 261 del Registro generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 18-07-2022 N. 72

Oggetto:	Fondo per la Progettazione Territoriale – DPCM 17 dicembre 2021 (G.U. n. 41 del 18/02/2022). Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 dell'incarico di redigere il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori di messa in sicurezza cimitero comunale. CUP: D25E22000360006 - CIG: 93286559A1.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 30/06/2022, con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile del servizio finale dell'area tecnica;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2022, avente oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022/2024 - art. 170 del TUEL 267/2000. Adempimenti connessi".

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2022, avente oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e dei suoi allegati".

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", art. 6 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- art 7 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Atteso che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.

Richiamati i seguenti provvedimenti in materia:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013, tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72 del 11 settembre 2013;
- gli interventi interpretativi forniti, in materia, dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le Linee guida fornite in materia dall'ANCI, pubblicate il 7.11.2012;
- le Disposizioni anticorruzione Anci, pubblicate il 28.03.2013;
- l'Informativa Anci su adozione del piano triennale della corruzione, pubblicata il 23.01.20147;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2022.

Dato Atto che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa suindicata ed in particolare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D.Lgs. 30.3.2021 n. 165.

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con Modificazioni dalla legge 3.08.2017 n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno».

Visto, in particolare, l'articolo 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017, introdotto dall'art. 12, comma 1 lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha previsto l'istituzione del «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», di seguito «Fondo», presso l'Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato al rilancio e all'accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle Regioni del Sud, tra cui la Basilicata, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Visto il comma 3 del predetto art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017, che prevede «Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021».

Vista la ripartizione del Fondo previsto della Tabella A di cui al predetto comma 3 dell'art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017, da cui risulta assegnato al Comune di Colobraro un contributo per complessivi € 20.940,89, di cui € 2.094,09 per l'annualità 2021 ed € 18.846,80 per l'annualità 2022 (somma già allocata sul Bilancio comunale di previsione per l'annualità 2022, come approvato con D.C.C. 13/2022, allocata sui seguenti capitoli: entrata n. 4211 - uscita n. 2219).

Preso Atto del susseguente DPCM 17 dicembre 2021 concernente Fondo per la Progettazione Territoriale, di cui si riportano in particolare i seguenti articoli:

Art. 4 - Misure finanziate attraverso il fondo

1. Gli enti beneficiari possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la messa a bando di premi per l'acquisizione di proposte progettuali secondo le procedure di cui al titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, secondo lo schema dei bandi tipo di cui all'art. 6-quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017.

2. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono impegnare, in via alternativa, in tutto o in parte, le risorse per l'affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, purché coerenti con gli obiettivi di cui al comma 1.

3. Le proposte progettuali di cui al comma 1 devono essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui al comma 6, dell'art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017.

4. Le proposte progettuali di cui al comma 1, afferenti a interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 140 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5. Le proposte progettuali di cui al comma 1, afferenti ai lavori pubblici acquisite ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono possedere un livello progettuale almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnica economica

ed essere effettuate secondo le linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in attuazione dell'art. 6-quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017.

6. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione, ovvero utilizzate per la partecipazione degli stessi enti ad avvisi o ad altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o unionali.

Art. 5 - Autorizzazione e termini di pubblicazione

1. Gli enti beneficiari di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento di cui all'art. 4, commi 1 e 2.

2. I bandi devono essere pubblicati, e gli affidamenti di cui all'art. 4, comma 2, disposti per l'intera somma assegnata, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, pena la revoca del contributo (Ndr: 17.08.2022).

Art. 6 - Erogazione delle risorse e monitoraggio

1. Ogni procedura di cui all'art. 4, commi 1 e 2, avviata dagli enti beneficiari e identificata dal codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al servizio di progettazione.

2. Le erogazioni sono disposte in favore degli enti beneficiari direttamente dall'Agenzia per la coesione territoriale, su richiesta degli stessi singoli enti, con riferimento a ciascun CUP, con la seguente modalità:

1) in anticipazione, fino al 50% del contributo, dopo la pubblicazione del bando o l'affidamento di cui all'art. 4 comma 2 del presente decreto;

2) a saldo del contributo, al momento dell'approvazione da parte del responsabile unico del procedimento (RUP) della graduatoria dei concorsi di cui all'art. 4 comma 1, ovvero, nel caso di cui all'art. 4, comma 2, all'esito della positiva verifica, di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, da parte dell'ente beneficiario del progetto.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite alle contabilità di tesoreria unica degli enti beneficiari e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, assicurando il collegamento fra il CUP riferito al servizio di progettazione e il CUP relativo alle opere o ai servizi.

5. Le economie generate e le somme non impegnate all'esito delle procedure di cui all'art. 4 restano nella disponibilità dell'ente beneficiario e possono essere utilizzate per ulteriori affidamenti nel limite temporale di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese relative ai procedimenti di cui all'articolo 4, avviati dopo la pubblicazione del presente decreto.

2. Tra le spese ammissibili nell'ambito di ciascuna operazione, sono inclusi i premi per la messa a bando di concorsi, i compensi per lo sviluppo di progetti di fattibilità tecnico-economica nel caso di cui all'art. 4 comma 2, le spese per i rilievi e per le indagini strettamente necessari per l'avvio delle procedure di cui all'art. 4, le spese di pubblicazione dei bandi, le spese per le commissioni di gara, le spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento per le attività preliminari alla predisposizione del documento di indirizzo della progettazione, le imposte e le tasse.

3. Non sono ammesse spese per espropri, acquisto di aree, lavori e fornitura di beni di qualsiasi natura.

Art. 9 - Pubblicità dei contributi assegnati

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Riportate alcune delle FAQ pubblicate, al 10 marzo 2022, sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, dalle cui risposte ai quesiti si evincono i seguenti chiarimenti:

- Le proposte devono essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui al comma 6, art. 12 del decreto legge n.121/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021 "la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro";
- Obiettivo della norma istitutiva del fondo è "rilanciare e accelerare il processo di progettazione in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";
- Il principale risultato atteso dalla norma istitutiva è certamente l'avvio di nuove progettualità per la creazione di un parco progetti consistente nel numero, aggiornato rispetto ai fabbisogni territoriali, diversificato e innovativo, che consenta e sostenga l'accesso alle imponenti risorse finanziarie allocate negli strumenti già citati;
- Nel caso di Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti la determina di affidamento del servizio di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo/esecutivo), ovvero ogni altro atto equivalente (es. lettera di invito, bando di gara ecc.), dovrà indicare analiticamente le prestazioni richieste e il relativo importo;
- I progetti di fattibilità tecnica economica devono essere predisposti secondo le indicazioni riportate nelle apposite linee guida in materia di progettazione infrastrutturale approvate con decreto interministeriale del 29 dicembre 2021 e disponibile al seguente link: <https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondconcorsi-progettazione-e-idee-per-la-coesione-territoriale/>;
- I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono impegnare le risorse per la redazione di progetti di fattibilità tecnica economica secondo le modalità di cui all'art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici;

- È possibile affidare un progetto di fattibilità tecnica ed economica mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 usufruendo del contributo assegnato, senza dover utilizzare il concorso di idee e di progettazione, solo se la dimensione demografica dell'ente non supera i 5.000 abitanti e comunque nel rispetto della normativa vigente per gli appalti pubblici;
- Ciascuna progettazione dovrà essere identificata da un unico CUP da generare secondo le istruzioni operative riportate nel *template* disponibile sul sito dell'Agenzia (<https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-concorsi-progettazione-e-idee-per-la-coesione-territoriale/>).

Riportate, altresì, alcune delle FAQ pubblicate, al 12 maggio 2022, sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, dalle cui risposte ai quesiti si evincono i seguenti chiarimenti:

Al fine di monitorare il programma degli interventi, l'Ente beneficiario del finanziamento è tenuto ad implementare il sistema di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al D.Lgs 29 dicembre 2011, n.229 (BDAP), assicurando la corretta associazione tra CUP e CIG. Al fine dell'utilizzo delle risorse del Fondo, lo SMART CIG non è ammesso in quanto non contiene alcune informazioni utili al monitoraggio e necessarie per la successiva fase di liquidazione delle risorse

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 28.04.2022, con la quale si deliberava di:

1. **Approvare** quanto in narrativa e premessa, che qui è da intendersi integralmente trascritto e da ritenersi motivazione e parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Prendere atto dei contenuti del DPCM 17 dicembre 2021**, concernente Fondo per la Progettazione Territoriale, e dei relativi allegati, come pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 41 del 18 febbraio 2022;
3. **Prendere Atto**, in particolare dell'Allegato A di cui al DPCM, da cui risulta esser stato assegnato al Comune di Colobrarò un contributo per € 20.940,89, di cui € 2.094,09 per l'annualità 2021 ed € 18.846,80 per l'annualità 2022 (somma di € 20.940,89 già prevista nelle entrate del Bilancio di previsione 2022 al capitolo n. 4211);
4. **Nominare** responsabile unico del procedimento il geom. Egidio Tito, al quale viene assegnata la somma di € 20.940,89, e che, anche nella sua qualità di responsabilità del servizio tecnico, dovrà porre in essere, con la massima urgenza, tutti gli atti consequenziali al presente deliberato, nonché a tutte le normative e gli atti amministrativi in esso richiamati, **in modo da far redigere uno o più progetti di fattibilità tecnica ed economica e/o definitivo** finalizzati a *"rilanciare e accelerare il processo di progettazione in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"*.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 06/05/2022, con la quale si deliberava di:

1. **Approvare** quanto in narrativa e premessa, che qui è da intendersi integralmente trascritto e da ritenersi motivazione e parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Prendere atto dei contenuti del DPCM 17 dicembre 2021**, concernente Fondo per la Progettazione Territoriale, e dei relativi allegati, come pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 41 del 18 febbraio 2022;
3. **Prendere Atto** dei contenuti del deliberato su riportati di cui alla D.G.C. n. 61/2022;
4. **Dare indirizzo** al RUP nominato con la predetta deliberazione di affidare incarichi di progettazione, preferibilmente definitiva, inerenti i seguenti lavori/interventi:
 - Messa in sicurezza strade comunali principali e rurali (Colobrarò Valsinni – Strada Carafa/panoramica),
 - Tutela e Messa in sicurezza del patrimonio comunale (in particolare, monumenti e bosco);
 - Efficientamento energetico degli organi illuminanti degli edifici pubblici (monumenti);
 - Funzionalizzazione degli edifici pubblici, in particolare storico-architettonici (giardini, arredi, eccetera).

Ritenuto opportuno, sulla scorta degli indirizzi ricevuti dalla Giunta, far predisporre un Progetto di fattibilità tecnica economica dei **lavori di messa in sicurezza del cimitero comunale;**

Dato Atto che al fine di non incorrere nelle procedure di revoca previste all'art. 8 comma 1 del DPCM 17 dicembre 2021, i progetti di fattibilità tecnica economica devono essere predisposti secondo le indicazioni riportate nelle apposite linee guida in materia di progettazione infrastrutturale approvate con decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Sociale di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 29 dicembre 2021;

Che dette linee guida richiamano le *"Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC"* ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108);

Richiamato l'art. 3.2 - Contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica - delle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" che testualmente recita:

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento (fatta salva diversa disposizione opportunamente adottata dal RUP in sede di DIP, secondo un auspicabile approccio "sartoriale", cucito addosso al caso in specie) è in linea generale composto dai seguenti elaborati, anche con riferimento alla loro articolazione:

1. *relazione generale;*
2. *relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;*
3. *relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;*
4. *studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA;*
5. *relazione di sostenibilità dell'opera;*
6. *rilievi piano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;*
7. *elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;*
8. *computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice;*
9. *quadro economico di progetto;*
10. *piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato;*
11. *schema di contratto;*
12. *capitolato speciale d'appalto;*
13. *cronoprogramma;*
14. *piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;*
15. *capitolato informativo (facoltativo);*
16. *piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;*
17. *piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;*
18. *per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;*
19. *piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente*

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO l'art. 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante modifiche anche all'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021 che ha modificato la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari aggiornando le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", il quale detta la disciplina sostitutiva, in deroga all'art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le procedure di gara indette entro il 30 giugno 2023 in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

VISTO l'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in forza del quale *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità”*;

VISTO l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale *“per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”*;

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO l'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. 0a-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti*

VISTO l'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. 0a-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50”*;

VISTO l'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in forza del quale *“Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies si applica la disposizione transitoria ivi prevista”*;

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2., 2.3 e 5.2.6;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) della predetta legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a2), punto 2.1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante *“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro” (ora 215,00 euro)*;

VISTO l'art. 32, comma 2, del d. lgs. 50/2016, secondo cui *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

DATO ATTO che il **geom. Giuseppe Logioia** con studio in Colobraro (MT) al Terzo Vico San Nicola n. 4 – CF: LGOGPP71A25F052R e P.IVA 00574060778, iscritto nell'albo dei professionisti tenuto da questa amministrazione,

veniva invitato a manifestare la propria disponibilità ad assolvere al servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del cimitero comunale;

VISTA la nota del 13/06/2022 con la quale il geom. Giuseppe Logioia ha manifestato la propria disponibilità e trasmesso la propria offerta economica pari ad Euro 7.000,00, compreso I.V.A e Cassa Previdenza, che si è accertato riportare analiticamente le prestazioni da effettuare per il Progetto di Fattibilità tecnica-economica, allegando la seguente documentazione:

- a) Offerta per Progetto di fattibilità tecnica-economica;
- b) Dichiarazione di tracciabilità flussi finanziari;
- c) Dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) Dichiarazione attestante la regolarità contributiva;

CONSIDERATO:

- che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP da tariffari e/o prezzari ufficiali;
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di dotarsi di un progetto definitivo *inerente i lavori di messa in sicurezza della strada comunale "Colobraro-Valsinni"*;
- che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del d. lgs. 50/2016 non si applica, per l'affidamento in oggetto, il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32;

RITENUTO possibile affidare il servizio sopra specificato al **Geom. Giuseppe Logioia** con studio in Colobraro (MT) al Terzo Vico San Nicola n. 4 – CF: LGOGPP71A25F052R e P.IVA 00574060778, - in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguirlo alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **93286559A1**;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

1. **RENDERE** quanto posto in narrativa e premessa, che qui viene richiamato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di cui ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i.;

2. **AFFIDARE**, per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico **geom. Giuseppe Logioia** con studio in Colobrarò (MT) al Terzo Vico San Nicola n. 4 – CF: LGOGPP71A25F052R e P.IVA 00574060778, l'incarico di redigere il **Progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori di messa in sicurezza del cimitero comunale**, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.;
3. **PRENDERE** e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto (**allegato 1**);
4. **PRENDERE** e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 7.000,00, compreso IVA e Cassa Previdenza nella misura di legge;
5. **APPROVARE**, comunque, lo schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto;
6. **IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 1^a, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria di **Euro 7.000,00** ed approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM del 28/12/2011:

Registrazione:							
<input checked="" type="checkbox"/>	Impegno di spesa	€	7.000,00				
<input type="checkbox"/>	Accertamento di entrata	€					
	Totale	€	7.000,00				
	Data		18/07/2022				
	Cap. n.		2219				
			Bilancio 2022				

Anno di imputazione			Anno di pagamento		
1	2022	€ 7.000,00	2022	€ 7.000,00	
2	2023	€	2023	€	
3	2024	€	2024	€	
4		€		€	
5		€		€	
		€ 7.000,00		€ 7.000,00	

6. **DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva di **€ 7.000,00** si farà fronte con i fondi DPCM 17 dicembre 2021 concernente Fondo per la Progettazione Territoriale di Bilancio Comunale assegnati a questo Ente ed imputazione al **capitolo 2219 del bilancio 2022**;
7. **DI DARE ATTO** che non sussistono oneri inerenti il contributo all'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici;
8. **DI STABILIRE** che a tale affidamento sono attribuiti i seguenti **CIG: 93286559A1**;
9. **DI DISPORRE** che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 all'art. 3 " Tracciabilità dei flussi finanziari ":
- o *Il presente affidamento è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane Spa. Al riguardo si applicheranno le procedure previste al comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010;*
 - o *L'art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 si intende integralmente riportato e la sottoscrizione della presente determina o lettera di incarico dà atto che il soggetto contraente è a conoscenza della citata normativa e degli adempimenti conseguenti;*
 - o *Il contraente dovrà comunicare a questa Amministrazione i riferimenti del conto corrente bancario o postale sul quale verrà effettuato il bonifico ed il pagamento;*

o Il contraente assume l'impegno di comunicare a questa Amministrazione i contratti eventualmente sottoscritti (se ammessi dalla legge' con i subappaltatori e subcontraenti di cui al comma 9 art. 3 L. 136/2010 avendo riguardo di inserire, pena la nullità assoluta, le clausole previste dallo stesso comma 9;

- 10. DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile;
- 11. ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 12. DARE ATTO** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- 13. RENDERE** noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Egidio Tito;
- 14. TRASMETTERE** copia della presente determinazione all' Ufficio Protocollo perché provveda:
- alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 - al geom. Giuseppe Logioia all'indirizzo: giuseppe.logioia@geopec.it-

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Egidio Tito

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data **19 LUG. 2022**

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Geom. Egidio Tito

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data **19 LUG. 2022**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Rosa Cavallo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		7.000,00	2219	2022

Data **19 LUG. 2022**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Rosa Cavallo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **19 LUG. 2022** (n. **582** Registro pubblicazioni)

Data, **19 LUG. 2022**



Il Responsabile delle pubblicazioni

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over a dotted line.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO

Colibraro, li **19 LUG. 2022**



Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. **Egidio Tito**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar, positioned over a dotted line.



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, n. 1 - 75021 Colobraro (MT)
tel. 0835841649 – Fax 0835841141
P.E.C.: comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it
e-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

Codice fiscale: 82001290772
Partita IVA: 00451000772
codice univoco: UF5S07
website: www.colobraro.gov.it

Rep. N. ___/NSR

..... li.....

Spett.le **geom. Giuseppe Logioia**

Terzo Vico San Nicola, n. 4

75021 – COLOBRARO – (MT)

Pec: giuseppe.logioia@geopec.it

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE
CUP: D25E22000360006 - CIG: 93286559A1.

Con la presente lettera commerciale di incarico,

PREMESSO

-**CHE** L'Amministrazione Comunale intende acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei lavori di: **MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE**;

-**CHE** con tale progettazione è finalizzata al conseguimento del seguente obiettivo tra quelli fissati dal D.L. n. 121/2021: *la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale*;

-**CHE** il progetto è finanziato mediante il «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale» previsto dall'articolo 6-quater del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, come modificato dall'articolo 12 del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156 e tiene conto;

-**CHE** con determina n. del/...../.....si è proceduto al conferimento dell'incarico di cui al successivo art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. mediante affidamento diretto motivato senza procedimento di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conferisce al professionista in indirizzo l'incarico professionale di cui all'oggetto sulla base delle condizioni di seguito riportate:

Articolo 1 – Oggetto e specificazione dell'incarico:

Il Comune, in forza della determinazione n. del/...../..... assunta dal dirigente/funziario, e con le modalità riportate nella presente lettera di incarico, affida all'incaricato in indirizzo, l'incarico professionale di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COLOBRARO-VALSINNI DI**

COLLEGAMENTO CON LA STRADA PROVINCIALE 104 SAPRI-JONIO ED ANCHE A SERVIZIO DI NUMEROSE CONTRADE ED AZIENDE AGRICOLE e precisamente:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Il progetto di fattibilità tecnica economica deve essere predisposto secondo le indicazioni riportate nelle apposite linee guida in materia di progettazione infrastrutturale approvate con decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Sociale di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 29 dicembre 2021, che richiamano le "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108);

In particolare i contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica devono essere conformi all'art. 3.2 delle citate Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" che testualmente si riporta qui di seguito:

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento (fatta salva diversa disposizione opportunamente adottata dal RUP in sede di DIP, secondo un auspicabile approccio "sartoriale", cucito addosso al caso in specie) è in linea generale composto dai seguenti elaborati, anche con riferimento alla loro articolazione:

1. relazione generale;
2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
3. relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;
4. studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA;
5. relazione di sostenibilità dell'opera;
6. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
7. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
8. computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice;
9. quadro economico di progetto;
10. piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato;
11. schema di contratto;
12. capitolato speciale d'appalto;
13. cronoprogramma;
14. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
15. capitolato informativo (facoltativo);
16. piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
17. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
18. per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
19. piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente

COSTO STIMATO DELL'OPERA

Il costo stimato per la realizzazione dell'opera comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 700.000,00 al netto di I.V.A.

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee supporti elettronici:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: 3 copie + supporto elettronico in formato standard;
In particolare il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Comune una copia in formato digitale su supporto CD-ROM;

- 1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:
 - preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi similari che supportino in questo formato);
 - in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad).

3) per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato database di computo nazionali.

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all'art. 7.

Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto dell'incarico, il Comune verificherà ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente e tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all'art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente lettera di incarico.

Articolo 4 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto.

L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento designato.

Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte (a vacazione).

Articolo 5 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico

Agli effetti di quanto disposto dalla presente lettera l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l'esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico del progettista tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento del titolo edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo titolo surrogatorio di natura pubblicistica.

Sarà compito dell'incaricato acquisire, prima della consegna del progetto esecutivo, tutti i pareri, od autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori .

N.B. Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricomprese e compensate nella prestazione principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo al Comune.

Articolo 6 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: entro il giorno 4 giugno 2022;

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale del 0,1% dell'importo previsto per la prestazione;

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all'art. 12) della presente lettera di incarico oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

Articolo 7 - Compenso professionale -

Il compenso viene determinato in complessive € **7.000,00** (compreso IVA e CNPAIALP).

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 8 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

A tal fine si specifica che ai sensi dell'art. 3, comma 7 della citata L. 136/2010, il Conto Correlato dedicato, come da Sua comunicazione prot. è:

- Banca/Poste Italiane Spa (denominazione completa)

- Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo)

Codice IBAN:

Codici di riscontro: ABI CAB CIN

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale e dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, codice fiscale)

I dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) Sig., nato a il, residente a,
Via n., Cod. Fisc., operante in qualità di
..... (specificare ruolo e poteri);

Articolo 9 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 10 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica;

Articolo 11 - Oneri vari

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all'I.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A.L.P.

Articolo 12 - Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il progettista incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti dovute ad errori od omissioni progettuali, di cui all'art. 106, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 rese necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 106, commi 2, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all'art. 6, ridotti proporzionalmente all'importo dei lavori residui.

Articolo 13 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Fatte salve le altre ipotesi previste dalla legge, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;
- 2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell'incarico di direzione operativa dei lavori;
- 3) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Lettera di incarico verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica nel tribunale di Rimini.

Articolo 15 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente lettera di incarico, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggettate allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).

Articolo 16 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di incarico, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio

Per accettazione:

Il Tecnico Incaricato